
Le obbligazioni in moneta straniera (Art. 1278, 1279 c.c.)

Lo scritto «Il corso di cambio ed il danno da mora nelle obbligazioni in moneta straniera» sostiene doversi fare esclusivo riferimento al corso di cambio alla scadenza secondo il dato normativo dell'art. 1278 c.c., mentre il danno da mora va risarcito mediante gli interessi e l'eventuale maggior danno da cambio nel caso che il creditore provi che secondo l'id quod plerumque accidit avrebbe cambiato la moneta dedotta in obbligazione o prestata in facultate solutionis in un'altra, in rialzo rispetto alla prima.

Ancora ne «Le obbligazioni in divisa straniera, il corso di cambio ed il maggior danno da mora» ha ribadito che la liquidazione del maggior danno da cambio dipende dalla dimostrazione che il creditore possa dare che avrebbe normalmente cambiato la moneta che gli fosse stata prestata tempestivamente in un'altra, che sarebbe risultata in rialzo (è il caso ad esempio di un creditore estero residente).

Anche l'eventuale ribasso della moneta straniera dovuta rispetto a quella a corso legale va risarcito se chi avrebbe dovuto ricevere la prima l'avrebbe cambiata con la seconda (ad esempio un creditore residente all'interno).

La medesima conclusione vale anche per il danno da mora nelle obbligazioni in moneta straniera «corso effettivo».

A seguito della sopravvenuta liberalizzazione valutaria, l'autore pubblicò lo scritto «Il danno da mora nelle obbligazioni in moneta straniera nell'attuale disciplina di liberalizzazione valutaria», in cui sostenne che deve escludersi che il creditore possa

pretendere la differenza di cambio, sulla base di un mero programma di investimento adottato a posteriori e non del quod interest secondo il quod plerumque accidit.

L'opinione dominante in dottrina e in giurisprudenza seguita ad essere quella che assume invece a riferimento il cambio al pagamento: in questo senso Cass. civ. 16 marzo 1987 n. 2691.

Nello scritto «In materia di liquidazione del danno di uno straniero» si sostiene che il danno aquiliano causato ad uno straniero nel nostro paese, va liquidato nella moneta a corso legale mentre un'eventuale differenza di cambio della moneta straniera in cui il danneggiato l'avrebbe cambiata potrebbe essere pretesa, solo a titolo di danno da mora.

L'autore, in dissenso da Cass. Civ. Sez. Lav. 16 maggio 1981, 3239 nello scritto «Se il credito di un lavoratore estero-residente debba essere rivalutato ex art. 429 3° comma c.p.c.» esclude che ciò possa essere praticato.

I vari scritti hanno avuto qualche eco in dottrina come è dimostrato dalla bibliografia a fianco di ciascuno indicata.

Infine, per sopperire ad una lacuna legislativa riguardante la mancata determinazione degli interessi legali di una obbligazione in moneta straniera, sempre l'autore ha proposto nella X Legislatura al Senato della Repubblica, il disegno di legge n. 2812 facendoli coincidere con lo specifico tasso ufficiale di sconto della moneta considerata.

Esso è stato ripresentato nella XI legislatura con il disegno di legge n. 50 al Senato della Repubblica e n. 1235 alla Camera dei Deputati.